



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 08-03-2021

Reg. generale n. 182 del 08-03-2021

Oggetto: **ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULA CONTRATTUALE ARTT. 1, COMMA 1, E COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L.16.07.2020, CONVERTITO, CON MODIFICHE, DALLA L. 11.09.2020, N. 120, 112 E 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

VISTI:

- la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 “*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*” e ss.mm.ii.;
- il regolamento Regione Marche n. 2 del 13 novembre 2001 “*Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*” e successive modificazioni.”;
- la legge Regione Marche 30 maggio 2012, n. 15 “*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 569 del 12 maggio 2014 “*L.R. 18.12.2001 n. 34 - art. 34 – art. 5. Approvazione del Tariffario regionale dei criteri per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale. Revoca delle DGR 2064/2009 e DGR 343/2012*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 5 agosto 2019 “*Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n.1314/2012*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 884 dell’11 giugno 2013 “*Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche*”;
- l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- la delibera Anac 2016 secondo la quale il servizio di canile non gestito direttamente dai Comuni può essere affidato in forma diretta, offrendo la possibilità di partecipare a tutti gli operatori economici attraverso un bando di gara o quantomeno tramite un avviso per manifestazione di interesse, al quale deve essere data adeguata pubblicità, a seconda che l’importo sia superiore o inferiore alla soglia comunitaria;
- la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, la quale prevede che i Comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei canili comunali ed alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali siano assicurate idonee condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, emanati in ambito regionale;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

PRESO ATTO che i Comuni debbono provvedere:

- alla custodia ed al mantenimento temporaneo dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e, comunque, quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l’affidamento;
- ad assicurare il servizio in argomento al fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del randagismo sia possibili pericoli di igiene pubblica;

DATO ATTO che in data 8 marzo 2021 scade la convenzione in essere per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia – repertorio 2.775/2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 20/176 dell’8 marzo 2021 “*Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del*

Comune di Treia convenzione rep. 2.775 del 9 marzo 2020 in scadenza in data 8 marzo 2021. Proroga tecnica”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24 febbraio 2021 “Formulazione atto di indirizzo per affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per la durata di 24 mesi a seguito della prossima scadenza della convenzione (8 marzo 2021). Procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt.1 e 2 D.L.16 luglio 2020, n.76 e art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

DATO ATTO che la spesa sostenuta per il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi affidati ad idonee strutture di custodia rinvenuti nel territorio comunale nell’anno 2020 è pari ad € 12.600,00 circa al netto dell’IVA;

DATO ATTO che il Comune di Treia risulta, ad oggi, sprovvisto di una propria struttura per il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi e, pertanto, non è in grado di gestire autonomamente il servizio in attuazione agli obblighi di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, nel dettaglio, i seguenti articoli:

- **art. 36** “Contratti sotto soglia”, commi 1 e 2, i quali dispongono “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
- **art. 30** “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”, comma 1, “L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice...”;
- **art. 37** “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, comma 1, il quale stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori...”;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l’art. 1, comma 1 e comma 2,

lettera a) *“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

RICHIAMATO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”*, che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”*;

- art. 1, c. 2. *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130,

della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che:

- tale servizio, da una consultazione del sito www.acquistinretepa.it, non è presente sul Me.Pa. né sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 26 della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 e comma 343 legge di stabilità 2014;
- l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo al fine di individuare l'operatore economico cui affidare nuovamente l'espletamento del servizio;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al 2019, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", con le quali di seguito al punto 4 rubricato "**L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00**" recitano:

"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.

- Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

- La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

- Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

- Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.";

RICHIAMATO, inoltre, il punto 4.2. rubricato "*I requisiti generali e speciali*", nel quale è disposto che: "*l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 (motivi di esclusione) nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c)*

capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico”;

CONSIDERATO che il Comune di Treia risulta privo di un canile comunale e, pertanto, in adempimento agli obblighi di legge questa Amministrazione intende procedere all'esternalizzazione del predetto servizio qualificabile come essenziale, non potendolo gestire autonomamente, affidandolo ad un operatore, per la gestione esterna, per la durata biennale (24 mesi), con decorrenza dalla data di stipula del contratto e che la spesa presunta per il biennio, considerando le eventuali variazioni in aumento, è pari ad € 30.744,00 circa IVA compresa e, pertanto, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35, per cui è possibile effettuare l'affidamento diretto (art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24 febbraio 2021 *“Formulazione atto di indirizzo per affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per la durata di 24 mesi a seguito dalla prossima scadenza della convenzione (8 marzo 2021). Procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt.1 e 2 D.L.16 luglio 2020 n. 76 e art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”*, con la quale si demanda al Funzionario responsabile del V Settore *“Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap”*, per quanto di sua competenza, di dare la massima attenzione alla valenza sociale del progetto con l'obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii. *“Disciplina delle cooperative sociali”*, che prevede, all'articolo 1, che le stesse hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: *a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016 n. 106; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; il successivo articolo 5 (Convenzioni) contempla la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b),... per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni sono stipulate, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza; articolo 8 (Consorti) – Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.”;*

PRESO ATTO del maggioritario e costante orientamento giurisprudenziale che ritiene che la riserva di partecipazione posta dalla norma in questione possa essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., elargiti cioè a favore della pubblica amministrazione e riconducibili alle necessità funzionali della stessa, prevedendo, limitatamente alle procedure di affidamento, una

specifica deroga alle procedure ordinarie dettate dal Codice degli appalti sotto soglia nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, proporzionalità nonché di pubblicità;

CONSIDERATO che il servizio che il Comune di Treia intende affidare – ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 e ss.mm.ii. – è da intendersi, essendo l'Ente sprovvisto di un proprio canile, prestazione finalizzata a soddisfare una sua specifica esigenza, configurandosi, pertanto, come strumentale, rientrando, per le predette motivazioni, nella fattispecie prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO, quindi, che è intenzione di questa Amministrazione coniugare l'attività di recupero e cura dell'animale, ivi incluse le azioni volte a favorire l'adozione del cane, con la promozione sociale di tutti i cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo stabile di soggetti ad alto rischio di emarginazione sociale, obiettivo delle cooperative sociali di tipo B;

ATTESO, quindi, che il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale riveste elevato carattere sociale per le persone svantaggiate e/o in situazione di necessità sociale, da coinvolgere nella gestione del servizio stesso e che tale sensibilizzazione debba essere considerata come prevalente nella scelta dei gestori affidatari del servizio;

RITENUTO, quindi, secondo il tenore delle norme sopra citate, riservare l'affidamento del servizio in questione alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di inserimento e/o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2: *“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella figura del Funzionario responsabile V Settore Dott.ssa Barbara Foglia;
- il responsabile dell'istruttoria e collaboratore del RUP è l'Agente di Polizia locale Sovrintendente Serenella Gentilucci, incaricata delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di verifica di conformità dell'affidamento ai criteri di aggiudicazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che:

- si intende affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per un periodo di due anni, 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata;
- il contratto sarà stipulato a corpo;
- il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, trattandosi di servizi di natura assistenziale ad alta intensità di manodopera, conformemente alle previsioni di all'art. 50, comma 1, e caratterizzati da elevata ripetitività della prestazione;

DATO ATTO che si è acquisito il codice identificativo di gara rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione: CIG: Z1C30EA488;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, in particolare, l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. 951 del 5 agosto 2019 *“Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n.1314/2012”*, nella quale vengono indicate le tariffe aggiornate secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi rilevato dall'Istat con un adeguamento tariffario del 3,4% pari alla somma degli incrementi avvenuti nel periodo da settembre 2012 fino al 2019;

ACCERTATO che la tipologia dell'intervento in oggetto rientra, per natura e importo totale, nei servizi affidabili tramite procedura selettiva semplificata a cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/1991, come modificato dalla legge 190/2014, poiché di importo inferiore alla soglia comunitaria;

DATO ATTO che il servizio in parola può essere svolto da cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'articolo 112 *“Appalti e concessioni riservati”* del D.Lgs. 50/2016, in quanto la tipologia delle prestazioni consente un positivo inserimento e partecipazione di persone svantaggiate secondo il dettato della legge 381/1991 e secondo quanto disposto dal citato art. 112 *“Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata”*;

RITENUTO necessario pubblicare un avviso pubblico sul sito internet del Comune per raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento da riservare alle cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70 per

cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritte all'albo della Regione Marche, con almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dalla legge 381/1991 (in quanto soggetti capaci di attuare i progetti a valenza sociale incentrati sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale, dando rilievo e spazio alla valorizzazione dei rapporti relazionali tra uomo ed animale, che presentino un progetto gestionale ed educativo di valenza sociale);

PRESO ATTO dello schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento diretto, allegato al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, che garantisce la possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti;

PRESO ATTO che necessita, inoltre, determinare i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa prima della pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che:

- tutte le operazioni e gli interventi, nonché le modalità di organizzazione del servizio, devono essere dettagliatamente descritte;
- il gestore offerente dovrà indicare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti minimi strutturali e delle condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi della Regione Marche e relativi regolamenti attuativi e dovrà garantire una capacità ricettiva minima di n. 30 cani;
- deve essere garantito il possesso, da parte della struttura individuata, dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- il gestore della struttura deve:
 - prevedere l'accesso alla stessa e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale di onlus o enti morali aventi come finalità la protezione di animali, al fine di favorirne l'adozione;
 - garantire attività di incentivazione dell'adottabilità dei cani ed adeguata apertura al pubblico della struttura;
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali se necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
- nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Treia, adottato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

RILEVATO che l'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa;

RICHIAMATI i criteri di valutazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa formulati con la delibera di Giunta comunale n. 33 del 24 febbraio 2021 citata in premessa e riportati nel dettaglio a seguire, la cui percentuale di stima dovrà essere disciplinata con apposita determina del Funzionario responsabile;

❖ **Tariffa economicamente più vantaggiosa (delibera Regione Marche n. 951 del 5 agosto 2019)**

- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a) da 1 giorno ad 1 anno
- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b) da 1 a 8 anni
- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c) oltre gli 8 anni

Le tariffe sono comprensive delle spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale, di cui alla successiva tabella 2, che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato – non sono comprensive delle spese per le prestazioni medico veterinarie particolari di cui alla tabella 2, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune o l'Unione Montana proprietari dell'animale.

▪ La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1314 del 15/09/2012, così come modificata con DGR n. 951 del 5/08/2019, di determinazione del minimo e del massimo tariffario concernente le spese di mantenimento dei cani e dell'articolo 21, comma 2, della legge Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012, secondo il cui disposto normativo, nei contratti e nelle convenzioni stipulate per il mantenimento degli animali, è fatto divieto ai comuni di stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale;

❖ **Progetto gestionale proposto all'interno della struttura:**

- progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto della convenzione, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;
- aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, dell'orario di apertura, dell'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;
- attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione. Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione prodotta;
- definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno in particolare essere indicati il tipo e la qualità della formazione nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore;
- superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno della struttura;
- numero dei cani del Comune di Treia per addetto alla gestione del servizio;
- tipologia e numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base di cui alla delibera di Giunta della Regione Marche n. 951 del 5/08/2019 (assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici, ecc.);
- effettuazione di attività di affidamento ed adozione in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;

❖ **Esperienza gestionale nelle adozioni**

- attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2019 e 2020, parametrata al numero delle adozioni effettuate in tali anni ed al rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel periodo;

❖ **Convenzioni attive con veterinari per la cura degli animali**

▪ saranno oggetto di valutazione le convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse;

❖ **Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani**

▪ saranno valutate le ore necessarie per trasportare i cani dal canile sanitario della ASUR Marche - Area vasta n. 3 fino alla struttura preposta e le misure adottate per garantire il benessere e la cura dei cani durante le operazioni di trasporto;

INDIVIDUATI i seguenti criteri e punteggi attribuibili:

a) Offerta economica: (fino a punti 25)

- I **25 punti** da assegnare verranno ripartiti nel seguente modo:
 - 8 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a)
 - 9 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b)
 - 8 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c)

Per ogni fascia di punteggio verrà assegnato sulla base delle seguenti formule:

- Fascia a)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,37)}{0,69}$	*	8
- Fascia b)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,17)}{0,67}$	*	9
- Fascia c)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,37)}{0,69}$	*	8

- Dove **PE** rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica per animali ricoverati in struttura privata;
- **x** è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera offerta compresa tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n.1 alla D.G.R. n. 951 del 5/08/2019;
- € 2,37 è il minimo tariffario previsto per le fasce a) e c);
- € 2,17 è il minimo tariffario previsto per fascia b);
- 0,69 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);
- 0,67 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b);

- Fascia a)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,91)}{1,45}$	*	8
- Fascia b)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,78)}{1,31}$	*	9
- Fascia c)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,91)}{1,45}$	*	8

- Dove **PE** rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica per animali ricoverati in struttura comunale gestita da soggetti privati o associazioni di cui all'art. 4, comma 1, L. 281/1991 e ss.mm.
- **x** è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera offerta compresa tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n.1 alla D.G.R. n. 951 del 5/08/2019;
- € 1,91 è il minimo tariffario previsto per le fasce a) e c);
- € 1,78 è il minimo tariffario previsto per fascia b);
- € 1,45 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);
- € 1,31 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b).

L'importo dell'offerta relativa al mantenimento quotidiano di ciascun animale ricoverato non potrà essere inferiore al minimo stabilito e superiore al massimo stabilito con delibera di Giunta regionale n. 951 del 5/08/2019, pena l'esclusione dalla presente procedura, oltre IVA di legge.

Il corrispettivo annuale verrà, quindi, determinato sulla base della tabella che segue:

(A) n. cani fascia a)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
(A) n. cani fascia b)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
(A) n. cani fascia c)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
somma				Oltre IVA di Legge

b) Progetto gestionale proposto all'interno della propria struttura: (fino a punti 50)

15 punti verranno assegnati per quei progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto dell'affidamento, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;

5 punti verranno assegnati per gli aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, all'orario di apertura, all'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;

5 punti verranno assegnati alle attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione.

Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione allegata a comprova di quanto dichiarato.

5 punti verranno assegnati sulla base della definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno, in particolare, essere indicati il tipo e la qualità della formazione nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore.

5 punti verranno assegnati sulla base della superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno del box dove viene detenuto nella parte di struttura riservata al Comune di Treia. Il punteggio massimo di 5 verrà assegnato

a chi offrirà il più alto valore di superficie espresso in metri quadrati. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale.

5 punti verranno assegnati in rapporto al numero dei cani del Comune di Treia per addetto che verrà offerto per la gestione del servizio. Il punteggio massimo verrà assegnato a chi indicherà il numero più basso di cani per ciascun addetto. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale.

5 punti verranno assegnati in base alla tipologia ed al numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base quali ad es. *assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici ecc.*

5 punti verranno assegnati in base all'offerta di presenza di personale abilitato ad effettuare affidi in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;

c) Esperienza gestionale delle adozioni (fino a punti 5):

- **i 5 punti** verranno assegnati sulla base delle attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2019 e 2020; dovranno, inoltre, essere indicati il numero delle adozioni effettuate in tale periodo ed il rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel corso dell'anno.

d) Convenzioni attive con veterinari per cura animali (fino a punti 10)

I **10 punti** verranno assegnati sulla base delle convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse.

e) Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani (fino a punti 10)

I **10 punti** verranno assegnati sulla base delle ore necessarie per trasportare i cani dal luogo di cattura fino alla struttura preposta al ricovero.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai singoli criteri elencati nel dettaglio.

Nel caso di parità di punteggio, il servizio sarà affidato in base alla valutazione del minor tempo impiegato per il trasporto a garanzia del benessere e della cura dell'animale;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la

quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ATTIVARE l'iter amministrativo per procedere all'affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse, riservandolo alle cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritte all'albo della Regione Marche, con almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dalla legge 381/1991 (in quanto soggetti capaci di attuare i progetti a valenza sociale incentrati sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale, dando rilievo e spazio sulla valorizzazione dei rapporti relazionali tra uomo ed animale);
3. di DARE MANDATO al Funzionario responsabile del I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse umane – Servizi Demografici" per la pubblicazione di un avviso pubblico funzionale all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte di cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritte all'Albo regionale, alla partecipazione alla procedura di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*", per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Treia, garantendo una capacità ricettiva minima, in un'unica struttura, di n. 30 cani (n. 18 cani attualmente ricoverati);
4. di RICHIAMARE i criteri di valutazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa formulati con delibera di Giunta comunale n. 33 del 24/02/2021 citata in premessa, come riportati nel dettaglio a seguire:

❖ **Tariffa economicamente più vantaggiosa (delibera Regione Marche n. 951 del 5 agosto 2019)**

- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a) da 1 giorno ad 1 anno
- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b) da 1 a 8 anni
- tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c) oltre gli 8 anni

Le tariffe sono comprensive delle spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale, di cui alla successiva tabella 2, che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato – non sono comprensive delle spese per le prestazioni medico veterinarie particolari di cui alla tabella 2, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune o l'Unione Montana proprietari dell'animale.

▪ *La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1314 del 15/09/2012, così come modificata con D.G.R. n. 951 del 5/08/2019, di determinazione del minimo e del massimo tariffario concernente le spese di mantenimento dei cani e dell'articolo 21, comma 2, della legge Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012, secondo il cui disposto normativo, nei contratti e nelle convenzioni stipulate per il mantenimento degli animali, è fatto divieto ai comuni di stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale;*

❖ **Progetto gestionale proposto all'interno della struttura:**

- *progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto della convenzione, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;*
- *aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, dell'orario di apertura, dell'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;*
- *attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione. Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione prodotta;*
- *definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno in particolare essere indicati il tipo e la qualità della formazione nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore;*
- *superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno della struttura;*
- *numero dei cani del Comune di Treia per addetto alla gestione del servizio;*
- *tipologia e numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base di cui alla delibera di Giunta della Regione Marche n. 951 del 5/08/2019 (assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici, ecc.);*
- *effettuazione di attività di affidamento ed adozione in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;*

❖ **Esperienza gestionale nelle adozioni**

- *attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2019 e 2020, parametrata al numero delle adozioni effettuate in tali anni ed al rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel periodo;*

❖ **Convenzioni attive con veterinari per la cura degli animali**

- saranno oggetto di valutazione le convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse;

❖ **Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani**

- saranno valutate le ore necessarie per trasportare i cani dal canile sanitario della ASUR Marche - Area vasta n. 3 fino alla struttura preposta e le misure adottate per garantire il benessere e la cura dei cani durante le operazioni di trasporto;

INDIVIDUATI i seguenti criteri e punteggi attribuibili:

a) Offerta economica: (fino a punti 25)

- I **25 punti** da assegnare verranno ripartiti nel seguente modo:
 - 8 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a)
 - 9 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b)
 - 8 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c)

Per ogni fascia di punteggio verrà assegnato sulla base delle seguenti formule:

- Fascia a)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,37)}{0,69}$	*	8
- Fascia b)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,17)}{0,67}$	*	9
- Fascia c)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 2,37)}{0,69}$	*	8

- Dove **PE** rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica per animali ricoverati in struttura privata;
- **x** è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera offerta compresa tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n.1 alla D.G.R. n. 951 del 5/08/2019;
- € 2,37 è il minimo tariffario previsto per le fasce a) e c);
- € 2,17 è il minimo tariffario previsto per fascia b);
- 0,69 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);
- 0,67 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b);

- Fascia a)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,91)}{1,45}$	*	8
- Fascia b)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,78)}{1,31}$	*	9
- Fascia c)	PE	=	1	-	$\frac{(x - 1,91)}{1,45}$	*	8

- Dove **PE** rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica per animali ricoverati in struttura comunale gestita da soggetti privati o associazioni di cui all'art. 4, comma 1, L. 281/1991 e ss.mm.
- **x** è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera offerta compresa tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n.1 alla D.G.R. n. 951 del 5/08/2019;
- € 1,91 è il minimo tariffario previsto per le fasce a) e c);
- € 1,78 è il minimo tariffario previsto per fascia b);
- € 1,45 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);

- € 1,31 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b).

L'importo dell'offerta relativa al mantenimento quotidiano di ciascun animale ricoverato non potrà essere inferiore al minimo stabilito e superiore al massimo stabilito con delibera di Giunta regionale n. 951 del 5/08/2019, pena l'esclusione dalla presente procedura, oltre IVA di legge.

Il corrispettivo annuale verrà, quindi, determinato sulla base della tabella che segue:

(A) n. cani fascia a)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
(A) n. cani fascia b)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
(A) n. cani fascia c)	(B) tariffa offerta in sede di gara	(C) Giorni/anno	Totale (A*B*C)	Oltre IVA di Legge
		365		
somma				Oltre IVA di Legge

b) Progetto gestionale proposto all'interno della propria struttura: (fino a punti 50)

15 punti verranno assegnati per quei progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto dell'affidamento, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;

5 punti verranno assegnati per gli aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, all'orario di apertura, all'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;

5 punti verranno assegnati alle attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione.

Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione allegata a comprova di quanto dichiarato.

5 punti verranno assegnati sulla base della definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno, in particolare, essere indicati il tipo e la qualità della formazione nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore.

5 punti verranno assegnati sulla base della superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno del box dove viene detenuto nella parte di struttura riservata al Comune di Treia. Il punteggio massimo di 5 verrà assegnato

a chi offrirà il più alto valore di superficie espresso in metri quadrati. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale.

5 punti verranno assegnati in rapporto al numero dei cani del Comune di Treia per addetto che verrà offerto per la gestione del servizio. Il punteggio massimo verrà assegnato a chi indicherà il numero più basso di cani per ciascun addetto. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in modo direttamente proporzionale.

5 punti verranno assegnati in base alla tipologia ed al numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base quali ad es. *assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici ecc.*

5 punti verranno assegnati in base all'offerta di presenza di personale abilitato ad effettuare affidi in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;

c) Esperienza gestionale delle adozioni (fino a punti 5):

- **i 5 punti** verranno assegnati sulla base delle attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2019 e 2020; dovranno, inoltre, essere indicati il numero delle adozioni effettuate in tale periodo ed il rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel corso dell'anno.

d) Convenzioni attive con veterinari per cura animali (fino a punti 10)

I 10 punti verranno assegnati sulla base delle convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse.

e) Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani (fino a punti 10)

I 10 punti verranno assegnati sulla base delle ore necessarie per trasportare i cani dal luogo di cattura fino alla struttura preposta al ricovero.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai singoli criteri elencati nel dettaglio.

Nel caso di parità di punteggio, il servizio sarà affidato in base alla valutazione del minor tempo impiegato per il trasporto a garanzia del benessere e della cura dell'animale.

5. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse umane – Servizi Demografici" per le pubblicazioni di competenza;
6. di STABILIRE che il contratto di affidamento del servizio avrà durata biennale (24 mesi), con decorrenza dalla stipula del contratto;
7. di APPROVARE l'allegato avviso di manifestazione d'interesse, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di IMPEGNARE la spesa di € 30.744,00 al capitolo 160117 (*Spese per gli interventi di cui all'art.2, lett. a), b) e c) della l.r. 20/01/1997, n. 10 sul randagismo*)

imputando la somma di € 10.775,80 al bilancio 2021 per il periodo di ricovero decorrente dalla data di attivazione della nuova convenzione al 31 dicembre 2021, la somma di € 15.372,00 per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 al bilancio 2022 e la somma di € 4.596,20 per il periodo residuo di continuità del servizio, da imputarsi nell'esercizio finanziario 2023;

9. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
10. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 08-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 25-03-2021

Treia, 10-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 10-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
